

# L'ammortamento sale al 6% per 15 codici Ateco

## Fabbricati strumentali

Dubbi su come motivare il cambio di stime

### Franco Roscini Vitali

La legge di Bilancio (comma 65) incrementa dal 3 al 6% l'ammortamento dei fabbricati strumentali delle imprese che esercitano l'attività in alcuni settori del commercio al dettaglio: sono esclusi i fabbricati destinati alla grande distribuzione per i quali il decreto del 31 dicembre 1988 già stabilisce il coefficiente del 6 per cento.

Il comma 66 individua le imprese destinatarie del provvedimento elencando i seguenti codici Ateco: 47.11.10; 47.11.20; 47.11.30; 47.11.40; 47.11.50; 47.19.10; 47.19.20; 47.19.90; 47.21; 47.22; 47.23; 47.24; 47.25; 47.26; 47.29.

La disposizione si applica ai soli fabbricati strumentali utilizzati per le attività svolte nei settori indi-

viduati e può essere utilizzata anche dalle imprese immobiliari per i fabbricati concessi in locazione alle imprese che operano nei settori citati se locatore e utilizzatore partecipano allo stesso consolidato fiscale (articolo 117 del Tuir).

Infatti, il comma 67 estende l'operatività della norma alle imprese il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili, diversi da quelli merce e dagli impianti e fabbricati utilizzati direttamente, in relazione ai fabbricati concessi in locazione alle imprese che operano nei settori destinatari aderenti al medesimo regime di tassazione di gruppo. È una norma che potrebbe generare alcuni problemi applicativi di carattere civilistico perché si applica dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e per i successivi quat-

tro periodi d'imposta: la relazione precisa che restano ferme le regole dettate dall'articolo 102 del Tuir, pertanto anche la contabilizzazione in bilancio del maggior ammortamento.

L'incremento dell'ammortamento dal 3 al 6% costituisce un cambiamento di stime contabili che per l'articolo 2426 n. 2 del Codice civile e per il principio contabile Oic 29 deve essere motivato: la motivazione non può essere esclusivamente fiscale.

Inoltre c'è da chiedersi cosa accadrà alla scadenza del periodo quinquennale di riferimento.

Ipotizziamo quale può essere la situazione. Le imprese che già applicano in bilancio un ammortamento superiore a quello fiscale del 3% (ed entro il 6%) non dovranno più effettuare in dichiarazione, nel periodo in cui opera la

norma, la variazione in aumento e contabilizzare le imposte differite attive.

Le altre imprese che applicano in bilancio l'ammortamento del 3% dovrebbero motivare il cambiamento di stima: poi, terminato il quinquennio di operatività della norma si ripresenterà il problema del doppio binario civilistico (ammortamento 6%) e fiscale (ammortamento 3%). Potranno continuare ad applicare l'ammortamento del 6% ma dovranno effettuare in dichiarazione la variazione in aumento e contabilizzare le imposte differite attive. Uno slalom, con ritorno in bilancio al 3% pare problematico.

Il previsto provvedimento delle Entrate potrebbe chiarire la relazione tra norma, bilancio e articolo 102 del Tuir. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

